

Dispositivo

L'art. 18, n. 1, CE osta alla normativa di uno Stato membro che subordina la concessione del diritto ad una riduzione dell'imposta sul reddito in funzione dei contributi di assicurazione malattia assolti alla condizione che tali contributi siano stati versati in tale Stato membro, sulla base delle disposizioni del diritto nazionale, ed implica il diniego della concessione di un siffatto vantaggio fiscale qualora i contributi deducibili dall'ammontare dell'imposta sul reddito dovuto in tale Stato membro siano versati nell'ambito di un regime di assicurazione obbligatoria di malattia di un altro Stato membro.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, in qualità di amministratore giudiziario della Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL)

(Causa C-59/08) (¹)

(Direttiva 89/104/CEE — Diritto dei marchi — Esaurimento dei diritti da parte del titolare del marchio — Contratto di licenza — Vendita di prodotti contrassegnati dal marchio in violazione di una clausola del contratto di licenza — Mancato consenso del titolare del marchio — Vendita presso rivenditori di partite in saldo — Lesione alla notorietà del marchio)

(2009/C 141/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Copad SA

Convenute: Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, in qualità di amministratore giudiziario della Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 5, 7 e 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Nozione di esaurimento dei diritti del marchio — Vendita, da parte del licenziatario, di prodotti recanti il marchio in violazione di una clausola contrattuale che vieta talune modalità di commercializzazione — Vendita a grossisti e rivenditori di partite in saldo — Pregiudizio arrecato al prestigio del marchio — Mancanza di consenso del titolare del marchio

Dispositivo

- 1) L'art. 8, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può invocare i diritti conferiti dal marchio stesso nei confronti di un licenziatario che viola una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti come quelli di cui alla causa principale, purché venga accertato che tale violazione, nelle circostanze di cui alla causa principale, danneggia lo stile e l'immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un'aura di lusso.
- 2) L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve essere interpretato nel senso che la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, avviene senza il consenso del titolare del marchio, qualora venga accertato che tale clausola corrisponde ad una di quelle previste all'art. 8, n. 2, di tale direttiva.
- 3) Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nógrád Megyei Bíróság — Repubblica d'Ungheria) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivata Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-74/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Adesione di un nuovo Stato membro — Imposta relativa all'acquisto sovvenzionato di beni strumentali — Diritto alla detrazione — Esclusioni previste da una normativa nazionale al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esclusioni)

(2009/C 141/26)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Nógrád Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft

Convenuto: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivata Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nógrád Megyei Bíróság — Interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che limita alla parte non sovvenzionata la detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto sovvenzionato di beni strumentali

Dispositivo

- 1) L'art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che, in caso di acquisto di beni sovvenzionati da fondi pubblici, consente di detrarre l'imposta sul valore aggiunto ad esso relativa solo fino a concorrenza della parte non sovvenzionata di tale acquisto.
- 2) L'art. 17, n. 2, della sesta direttiva 77/388 attribuisce ai soggetti passivi diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale per opporsi a una normativa nazionale incompatibile con questa disposizione.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht, Gotha — Germania) — Glückauf Brauerei GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(Causa C-83/08) (¹)

(Armonizzazione delle strutture delle accise — Direttiva 92/83/CEE — Art. 4, n. 2 — Piccola birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria — Criteri dell'indipendenza legale e dell'indipendenza economica — Possibilità di subire un'influenza indiretta)

(2009/C 141/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Finanzgericht, Gotha

Parti

Ricorrente: Glückauf Brauerei GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Erfurt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Thüringer Finanzgericht, Gotha (Germania) — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Qualificazione come "piccola birreria indipendente" ai fini dell'applicazione di aliquote ridotte di accise — Criterio di indipendenza economica — Birreria che può subire, in ragione dei rapporti di partecipazione e della ripartizione dei diritti di voto, un'influenza indiretta da parte di due altre birrerie

Dispositivo

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, dev'essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall'esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un'influenza sull'adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico.

(¹) GU C 128 del 24.5.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Bremen/J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

(Causa C-134/08) (¹)

[Regolamento (CE) n. 2193/2003 — Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America — Ambito d'applicazione ratione temporis — Art. 4, n. 2 — Prodotti esportati dopo l'entrata in vigore di tale regolamento, ma per i quali si può dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi stessi — Assoggettamento]

(2009/C 141/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Bremen

Convenuta: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.